

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA**CONTRATTI DI FILIERA**
SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili e le intensità massime di aiuto sono riportate nell'Allegato A al *Decreto*.

Il presente allegato "Spese ammissibili", fermo restando quanto previsto dall'Allegato A al *Decreto*, riporta le condizioni di ammissibilità per le diverse tipologie di intervento.

1. Condizioni generali di ammissibilità delle spese

- a) Le spese sono ammissibili se sostenute dal Beneficiario per la realizzazione di un'operazione che rientri nell'ambito di applicazione del FEAMP.
- b) Le spese preliminari e funzionali alla presentazione del *Progetto* (quali oneri concessori, studi di fattibilità, indagini, spese di progettazione funzionali al permesso di costruire, etc.) sono eleggibili dalla data di pubblicazione in GU del *Decreto*.
- c) Le spese direttamente connesse all'attuazione del *Progetto* sono eleggibili dalla data della presentazione della domanda di accesso ai Contratti di filiera.
- d) Sono ammissibili esclusivamente le spese i cui pagamenti siano regolati con modalità tracciabili.
- e) Le spese devono risultare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ordini, etc.) da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o della fornitura ed il relativo importo e il riferimento al *Progetto* ammesso all'agevolazione con relativo CUP.
- f) Le spese relative all'acquisto di beni e servizi in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione".
- g) Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall'euro, il controvalore è determinato sulla base del tasso giornaliero di cambio, relativo al giorno di effettivo pagamento.
- h) Le spese devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probatoria equivalente.
- i) Le spese di ammortamento di beni riconducibili all'operazione sono ammissibili e vanno calcolate in maniera conforme alla normativa vigente.
- j) Le spese sostenute per il noleggio e il *leasing* sono ammissibili, ad eccezione di alcuni costi specifici connessi al contratto di *leasing*, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.
- k) Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
- l) L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

2. Condizioni di ammissibilità delle spese per gli interventi di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A al Decreto.

Le spese relative agli investimenti di cui alla Tabella 1 (*Aiuti agli investimenti nelle imprese di pesca e acquacoltura connessi con l'attività produttiva*) dell'Allegato A al Decreto, fermo restando quanto ivi indicato, sono ammissibili se riferite all'acquisto di un bene materiale o immateriale connesso con l'attività produttiva e utilizzato da uno o più beneficiari. L'intensità dell'aiuto pubblico è pari al 50% della spesa totale ammissibile¹. Tuttavia, tale intensità è compresa tra il 50% e il 100 %² della spesa totale ammissibile quando l'intervento soddisfa tutti i criteri seguenti:

- i interesse collettivo;
- ii beneficiario collettivo;
- iii elementi innovativi, se del caso, a livello locale.

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (e.g. gli stipendi dei dipendenti e di altro personale qualificato, costi di viaggio, stampe, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento, studi di fattibilità, etc.);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (e.g. acquisto di macchinari e attrezzature, adeguamento delle strutture/imbarcazioni, etc.).

Per tutte le tipologie di intervento della Tabella 1 non sono ammesse le seguenti spese:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;

¹ Cfr. art. 95, co. 1 del Regolamento (UE) n. 508/2014.

² Cfr. art. 95, co. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 508/2014.

- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni dei prezzi o addizionali per inflazione;
- spese relative ad opere in subappalto per operazioni diverse da quelle realizzate da enti pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- spese inerenti ad operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, etc.).

Inoltre, con specifico riferimento agli investimenti nelle imprese di acquacoltura connessi con l'attività produttiva, non sono ammesse, oltre a quanto già esplicitato nel precedente punto elenco, anche le seguenti spese:

- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari), a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
- spese di alloggio;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- canoni delle concessioni demaniali;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- acquisto di farmaci veterinari, nel caso di interventi di cui all'art. 56, par. 1, lett. d) del Reg. (UE) n. 508/2014;
- acquisto di arredi e attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi.

La Tabella 1 (*Aiuti agli investimenti nelle imprese di pesca e acquacoltura connessi con l'attività produttiva*) dell'Allegato A al Decreto si riferisce sia alle tipologie di investimenti nelle imprese ittiche di cui agli artt. 13, 17, 19, 24, 26, 27 e 28 del Regolamento (UE) n. 1388/2014, sia agli investimenti nelle imprese di acquacoltura di cui agli artt. 30, 31, 36 e 39 del medesimo regolamento comunitario.

Investimenti nelle imprese di pesca connessi con l'attività produttiva.

2.1 Le spese ammissibili di cui all'**articolo 13 "Aiuti all'innovazione" del Reg. (UE) n. 1388/2014** possono riguardare indicativamente:

- a. i servizi e le tecnologie per lo sviluppo di prototipi e/o campionari;
- b. i check-up tecnologici, le sperimentazioni;
- c. i servizi e le tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto di ricerca;
- d. gli investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- e. le consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
- f. le retribuzioni e gli oneri del personale dipendente;
- g. le spese inerenti agli studi di fattibilità che comprendono indagini, analisi preliminari,

progettazione, etc.;

- h. le spese per la costituzione di ATI/ATS;
- i. i viaggi e le trasferte del personale non amministrativo;
- j. l'utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- k. i costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, spazi pubblicitari, etc.);
- l. le spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione (e.g. spese per la tenuta del C/C dedicato all'operazione, spese per consulenze tecniche e finanziarie, spese per consulenze legali, parcelle notarili, spese legate a perizie tecniche o finanziarie, spese per garanzie fideiussorie, spese per contabilità o audit, costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione, quali locazioni, utenze, carta, manutenzione attrezzature ufficio, personale amministrativo, etc.). Tali spese sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso e solo se costituiscono un costo effettivamente sostenuto.

2.2 Le spese ammissibili di cui all'**articolo 17 “Aiuti per la diversificazione e le nuove forme di reddito” del Reg. (UE) n. 1388/2014** possono riguardare indicativamente:

- a. l'acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto e idonei alla vendita diretta del pescato da parte dei pescatori, quali:
 - le spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati e le spese strettamente inerenti all'acquisto dei sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti ittici - per i quali non si può interrompere la catena del freddo - esclusa la motrice (autoveicolo e autocarro);
oppure
 - l'acquisto di un automezzo dotato di coibentazione e gruppo frigorifero, non amovibili dalla motrice;
- b. gli investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- c. l'adeguamento dell'imbarcazione e delle attrezzature di bordo per effettuare il pescaturismo (adeguamento alle normative igienico-sanitarie e per la sicurezza per lo svolgimento dell'attività del pescaturismo);
- d. le opere murarie e/o impiantistiche strettamente inerenti al progetto, ivi compresi gli interventi per l'accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche, finalizzati all'ittiturismo;
- e. le consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle operazioni;
- f. le retribuzioni e gli oneri del personale a bordo che partecipa alla diversificazione del reddito del pescatore;
- g. le spese materiali per indagini/analisi preliminari (e.g. analisi chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologiche, etc.);
- h. le spese per la costituzione di ATI/ATS;

- i. l'utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- j. l'acquisto della prima dotazione di materiale di cucina e di sala (stoviglie, pentole, etc.);
- k. l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati nei limiti del 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al 20% per operazioni a tutela dell'ambiente. Tale spesa è ammissibile purché gli immobili siano direttamente connessi alla finalità dell'operazione prevista e non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico;
- l. le spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione (e.g. spese per la tenuta del C/C dedicato all'operazione, spese per consulenze tecniche e finanziarie, spese per consulenze legali, parcelle notarili, spese legate a perizie tecniche o finanziarie, spese per garanzie fideiussorie, spese per contabilità o audit, costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione, quali locazioni, utenze, carta, manutenzione attrezzature ufficio, personale amministrativo, etc.). Tali spese sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso e solo se costituiscono un costo effettivamente sostenuto.

2.3 Le spese ammissibili di cui all'**articolo 19 "Aiuti per la promozione della salute e della sicurezza" del Reg. (UE) n. 1388/2014** possono riguardare indicativamente:

- per quanto attiene agli interventi sulla **sicurezza**, l'acquisto e l'installazione di:
 - a. zattere di salvataggio;
 - b. sganci idrostatici delle zattere di salvataggio;
 - c. localizzatori personali satellitari quali radioboe di localizzazione di sinistri, eventualmente integrati nei giubbotti di salvataggio e negli abiti da lavoro dei pescatori;
 - d. dispositivi individuali di galleggiamento, in particolare tute da immersione o tute di sopravvivenza, salvagenti anulari e giubbotti di salvataggio;
 - e. segnali di soccorso;
 - f. dispositivi lanciasagole;
 - g. sistemi di recupero dell'uomo in mare;
 - h. apparecchiature antincendio quali estintori, coperte antifiamma, rivelatori d'incendio e di fumo, respiratori;
 - i. porte tagliafuoco;
 - j. valvole d'intercettazione del carburante;
 - k. rilevatori di gas e sistemi d'allarme antigas;
 - l. pompe e allarmi di sentina;
 - m. apparecchiature per comunicazioni via radio e via satellite;
 - n. porte e boccaporti stagni;
 - o. protezioni sulle macchine, quali verricelli o tamburi avvolgirete;
 - p. corridoi e scale di accesso;
 - q. illuminazione di ricerca e di emergenza e illuminazione del ponte;
 - r. sganci di sicurezza qualora l'attrezzo da pesca s'impigli in un ostacolo sottomarino;

- s. videocamere e schermi di sicurezza;
- t. armamento necessario a migliorare la sicurezza sul ponte;
- per quanto riguarda gli interventi afferenti al miglioramento delle **condizioni sanitarie** per i pescatori a bordo dei pescherecci, i costi sostenuti per:
 - a. l'acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso;
 - b. l'acquisto di medicinali e dispositivi per cure urgenti a bordo;
 - c. le prestazioni di telemedicina, tra cui tecnologie elettroniche, apparecchiature e diagnostica per immagini applicate alla consultazione medica a distanza dalle navi;
 - d. la dotazione di guide e manuali per migliorare la salute a bordo;
 - e. le campagne d'informazione per migliorare la salute a bordo;
- per quanto concerne gli interventi inerenti al miglioramento delle **condizioni igieniche** per i pescatori a bordo dei pescherecci, i costi sostenuti per:
 - a. i servizi igienico-sanitari quali gabinetti e lavabi;
 - b. gli impianti di cucina e le cambuse;
 - c. i depuratori per la produzione di acqua potabile;
 - d. gli attrezzi per la pulizia ai fini del mantenimento delle condizioni igieniche a bordo;
 - e. le guide e i manuali per migliorare l'igiene a bordo, compresi i software;
- in merito agli interventi consistenti nel miglioramento delle **condizioni di lavoro** per i pescatori a bordo dei pescherecci, i costi sostenuti per:
 - a. i parapetti e le ringhiere del ponte;
 - b. le strutture di riparo del ponte e l'ammodernamento delle cabine per il riparo dalle intemperie;
 - c. gli elementi per il miglioramento della sicurezza in cabina e per gli spazi comuni destinati all'equipaggio;
 - d. le attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le macchine direttamente connesse alle operazioni di pesca quali i verricelli;
 - e. le vernici antiscivolo e le stuoie di gomma antiscivolo;
 - f. i dispositivi di protezione acustica e termica e gli apparecchi di ausilio alla ventilazione;
 - g. gli abiti da lavoro e l'equipaggiamento di sicurezza, quali calzature di sicurezza impermeabili, dispositivi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi, o l'equipaggiamento protettivo anticaduta;
 - h. i segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;
 - i. l'analisi e la valutazione dei rischi che incombono sui pescatori sia in porto che in navigazione, al fine di adottare misure atte a prevenirli o mitigarli;
 - j. le guide e i manuali per migliorare le condizioni di lavoro a bordo;
- sono, altresì, considerate ammissibili le spese concernenti:
 - a. le attrezzature tecnologiche e i programmi informatici (software) necessari alla realizzazione del progetto;
 - b. le retribuzioni e gli oneri del personale dipendente;
 - c. le indagini/analisi preliminari (e.g. analisi chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici, etc.);

- 2.4 i costi generali e amministrativi: si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione (e.g. spese per la tenuta del C/C dedicato all'operazione, spese per consulenze tecniche e finanziarie, spese per consulenze legali, parcelle notarili, spese legate a perizie tecniche o finanziarie, spese per garanzie fideiussorie, spese per contabilità o audit, costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione, quali locazioni, utenze, carta, manutenzione attrezzature ufficio, personale amministrativo, etc.). Tali spese sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso e solo se costituiscono un costo effettivamente sostenuto.
- 2.5 Le spese ammissibili di cui all'**articolo 24 “Aiuti per l'innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine” del Reg. (UE) n. 1388/2014** possono riguardare indicativamente:
- a. gli investimenti in attrezzature materiali;
 - b. i servizi e le tecnologie per lo sviluppo di prototipi e/o campionari;
 - c. i check-up tecnologici, le sperimentazioni;
 - d. i servizi e le tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto di ricerca;
 - e. gli investimenti in attrezzature tecnologiche e i programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
 - f. le consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
 - g. le retribuzioni e gli oneri del personale dipendente;
 - h. le spese materiali per studi/indagini/analisi preliminari (e.g. analisi chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici, etc.);
 - i. le spese per la costituzione di ATI/ATS;
 - j. i viaggi e le trasferte del personale non amministrativo;
 - k. l'utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
 - l. i costi di diffusione per la pubblicizzazione e la promozione del progetto: elaborazione report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, spazi pubblicitari, etc.);
 - m. le spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione (e.g. spese per la tenuta del C/C dedicato all'operazione, spese per consulenze tecniche e finanziarie, spese per consulenze legali, parcelle notarili, spese legate a perizie tecniche o finanziarie, spese per garanzie fideiussorie, spese per contabilità o audit, costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione, quali locazioni, utenze, carta, manutenzione attrezzature ufficio, personale amministrativo, etc.). Tali spese sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso e solo se costituiscono un costo effettivamente sostenuto.
- 2.6 Le spese ammissibili di cui all'**articolo 26 “Aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici” del Reg. (UE) n. 1388/2014** possono riguardare indicativamente:
- in relazione agli interventi di miglioramento dell'idrodinamica dello scafo, i costi collegati a:

- a. investimenti in meccanismi di stabilità, come chiglie di rollio e prue a bulbo, che contribuiscono a migliorare la tenuta in mare e la stabilità;
 - b. impiego di antivegetativi atossici, come la ramatura, per ridurre l'attrito;
 - c. mezzo di governo, quali sistemi di comando del mezzo di governo e timoni multipli per ridurre l'attività di timoneria in funzione delle condizioni meteomarine;
 - d. prove in vasca idrodinamica;
- per quanto attiene agli interventi di miglioramento del sistema di propulsione della nave, i costi di acquisto e, se applicabili, i costi di installazione di:
 - a. eliche a efficienza energetica, assi compresi;
 - b. catalizzatori;
 - c. generatori a efficienza energetica alimentati, ad esempio, a idrogeno o a gas naturale;
 - d. elementi di propulsione a energia rinnovabile, quali vele, aquiloni, pale eoliche, turbine o pannelli solari;
 - e. eliche di prua;
 - f. conversione di motori ai biocarburanti;
 - g. econometri, sistemi di gestione del combustibile e sistemi di monitoraggio;
 - h. investimenti in mantelli per migliorare il sistema di propulsione;
 - per quanto concerne gli investimenti in attrezzi e attrezzature da pesca, i costi riguardanti:
 - a. sostituzione degli attrezzi da traino con attrezzi alternativi;
 - b. modifiche degli attrezzi da traino;
 - c. investimenti in sistemi di monitoraggio degli attrezzi da traino;
 - in merito agli investimenti nella riduzione del consumo di energia elettrica o termica, i costi connessi a:
 - a. miglioramento dei sistemi di refrigerazione, di congelamento o di isolamento termico delle navi fino a 18 m;
 - b. promozione del riciclo del calore sulla nave, mediante recupero e riutilizzo per altre operazioni ausiliarie di bordo;
 - sono, inoltre, considerate ammissibili le spese concernenti:
 - a. i costi necessari e collegati direttamente all'installazione degli elementi precedentemente rappresentati;
 - b. i servizi e le tecnologie per lo sviluppo di prototipi e/o campionari;
 - c. i check-up tecnologici, le sperimentazioni;
 - d. i servizi e le tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
 - e. gli investimenti in attrezzature tecnologiche e i programmi informatici (software) necessari alla realizzazione del progetto;
 - f. le consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
 - g. le retribuzioni e gli oneri del personale dipendente;
 - h. le spese materiali per studi/indagini/analisi preliminari (e.g. analisi chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici);
 - i. le spese per la costituzione di ATI/ATS;
 - j. l'utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e

leasing;

- 2.7 i costi generali e amministrativi: si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione (e.g. spese per la tenuta del C/C dedicato all'operazione, spese per consulenze tecniche e finanziarie, spese per consulenze legali, parcelle notarili, spese legate a perizie tecniche o finanziarie, spese per garanzie fideiussorie, spese per contabilità o audit, costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione, quali locazioni, utenze, carta, manutenzione attrezzature ufficio, personale amministrativo, etc.). Tali spese sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso e solo se costituiscono un costo effettivamente sostenuto.
- 2.8 Le spese ammissibili di cui all'**articolo 27 "Aiuti intesi a promuovere il valore aggiunto, la qualità dei prodotti e l'utilizzo delle catture indesiderate" del Reg. (UE) n. 1388/2014** possono riguardare indicativamente:
- a. l'acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto e idonei alla vendita diretta del pescato da parte dei pescatori, quali:
 - le spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati e le spese strettamente inerenti all'acquisto dei sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti ittici - per i quali non si può interrompere la catena del freddo - esclusa la motrice (autoveicolo e autocarro);
 - oppure
 - l'acquisto di un automezzo dotato di coibentazione e gruppo frigorifero, non amovibili dalla motrice;
 - b. i servizi e le tecnologie per lo sviluppo di prototipi e/o campionari;
 - c. i check-up tecnologici, le sperimentazioni;
 - d. le macchine per il trattamento del pescato;
 - e. le macchine per la fabbricazione del ghiaccio;
 - f. gli impianti frigoriferi;
 - g. le ristrutturazione e l'isolamento della stiva (senza aumento della stazza);
 - h. l'acquisto di macchinari, attrezzature per la lavorazione, la prima trasformazione, conservazione, confezionamento, etichettatura e commercializzazione e vendita diretta dei prodotti della pesca, incluse quelle per il trattamento degli scarti;
 - i. le opere murarie e/o impiantistiche strettamente afferenti al progetto, ivi compresi gli interventi per l'accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche;
 - j. gli investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
 - k. le retribuzioni e gli oneri del personale dipendente;
 - l. le spese materiali per indagini/analisi preliminari (e.g. analisi chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici, etc.);
 - m. l'acquisto di fabbricati;
 - n. l'utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- 2.9 le spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione (e.g. spese per la tenuta del C/C dedicato all'operazione, spese per consulenze tecniche e finanziarie, spese per consulenze legali, parcelle notarili, spese legate a perizie tecniche o finanziarie, spese per

garanzie fideiussorie, spese per contabilità o audit, costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione, quali locazioni, utenze, carta, manutenzione attrezzature ufficio, personale amministrativo, etc.). Tali spese sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso e solo se costituiscono un costo effettivamente sostenuto.

2.10 Le spese ammissibili di cui all'**articolo 28 "Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca" del Reg. (UE) n. 1388/2014** possono riguardare indicativamente:

- a. gli interventi di riqualificazione fisica dei porti (rifacimento pavimentazioni, impianti di illuminazione, arredo urbano, realizzazione sotto-servizi, impiantistica);
- b. l'acquisto di macchinari e attrezzature;
- c. gli impianti di rifornimento carburante, ghiaccio, approvvigionamento d'acqua, etc.;
- d. la ristrutturazione di banchine o di approdi già esistenti;
- e. le opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti al progetto;
- f. la costruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento di banchine;
- g. la realizzazione o il recupero di scali di alaggio;
- h. il recupero o la nuova realizzazione di piccoli ripari di pesca;
- i. la riqualificazione di sale per la vendita all'asta anche attraverso infrastrutturazioni immateriali (i.e. sistemi informativi di gestione della sala);
- j. la realizzazione di impianti per lo stoccaggio e il recupero dei rifiuti marini;
- k. gli investimenti in macchinari e attrezzature strettamente connessi alla funzionalità dei porti di pesca (travel lift, gru per alaggio);
- l. l'acquisto di attrezzature e macchinari funzionali alla cantieristica per imbarcazioni da pesca;
- m. la realizzazione o il potenziamento di impianti di produzione ghiaccio e di erogazione acque in area portuale da destinare esclusivamente agli operatori del comparto della pesca;
- n. la realizzazione di nuovi edifici connessa all'ampliamento delle attività imprenditoriali nel settore della pesca in area portuale, la cui spesa massima ammissibile non può essere superiore il 30% dell'investimento complessivo al netto delle spese generali, al netto delle spese dello stesso e dell'impiantistica;
- o. la riqualificazione di immobili esistenti per l'ampliamento delle attività imprenditoriali nel settore della pesca in area portuale: per tali iniziative, la spesa massima ammissibile non potrà essere superiore al 30% dell'investimento complessivo al netto delle spese generali, al netto delle spese dello stesso e dell'impiantistica;
- p. l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati nei limiti del 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al 20% per operazioni a tutela dell'ambiente. Tale spesa è ammissibile purché gli immobili siano direttamente connessi alla finalità dell'operazione prevista e non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico;
- q. gli investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto

- r. le retribuzioni e gli oneri del personale dipendente;
 - s. le spese per la costituzione di ATI/ATS;
 - t. l'utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- 2.11 le spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione (e.g. spese per la tenuta del C/C dedicato all'operazione, spese per consulenze tecniche e finanziarie, spese per consulenze legali, parcelle notarili, spese legate a perizie tecniche o finanziarie, spese per garanzie fideiussorie, spese per contabilità o audit, costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione, quali locazioni, utenze, carta, manutenzione attrezzature ufficio, personale amministrativo, etc.). Tali spese sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso e solo se costituiscono un costo effettivamente sostenuto.

Investimenti nelle imprese di acquacoltura connessi con l'attività produttiva.

- 2.12 Le spese ammissibili di cui all'**articolo 30 “Aiuti per l'innovazione nel settore dell'acquacoltura” del Reg. (UE) n. 1388/2014** possono riguardare indicativamente:
- a. i servizi e le tecnologie per lo sviluppo di prototipi e/o campionari;
 - b. le spese per il miglioramento delle condizioni d'igiene e sanitarie e delle condizioni ambientali dei sistemi di produzione attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;
 - c. gli investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
 - d. le consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
 - e. le retribuzioni e gli oneri del personale dipendente;
 - f. le spese inerenti agli studi di fattibilità che comprendono indagini, analisi preliminari, progettazione, etc.;
 - g. le spese per la costituzione di ATI/ATS;
 - h. i viaggi e le trasferte del personale non amministrativo;
 - i. le spese per lo sviluppo e l'introduzione di nuove specie acquicole per allevamento di Organismi non Geneticamente Modificati;
 - j. le spese per lo sviluppo e l'introduzione di prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati;
 - k. le spese per lo sviluppo e l'introduzione di sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati;
 - l. l'utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
 - m. i costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto, quali allestimenti, interpretariato, spazi pubblicitari, etc.);
- 2.13 le spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione (e.g. spese per la tenuta del C/C dedicato all'operazione, spese per consulenze tecniche e finanziarie, spese per consulenze legali, parcelle notarili, spese legate a perizie tecniche o finanziarie, spese per garanzie fideiussorie, spese per contabilità o audit, costi relativi alla gestione amministrativa

dell'operazione, quali locazioni, utenze, carta, manutenzione attrezzature ufficio, personale amministrativo, etc.). Tali spese sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso e solo se costituiscono un costo effettivamente sostenuto.

- 2.14 Le spese ammissibili di cui all'**articolo 31 "Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura" del Reg. (UE) n. 1388/2014** possono riguardare indicativamente:
- a. i check-up tecnologici, le sperimentazioni;
 - b. i servizi e le tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto di ricerca;
 - c. gli investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
 - d. le consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
 - e. le retribuzioni e gli oneri del personale dipendente;
 - f. le spese materiali per studi/indagini/analisi preliminari (e.g. analisi chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici);
 - g. le spese per la costituzione di ATI/ATS;
 - h. i viaggi e le trasferte del personale non amministrativo;
 - i. l'utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
 - j. le spese inerenti agli studi di fattibilità che comprendono indagini, analisi preliminari, progettazione, etc.;
 - k. la costruzione e/o ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura e maricoltura per la riproduzione e la crescita dei pesci, crostacei e molluschi o altri organismi marini e di acqua dolce di interesse commerciale, ivi comprese le imbarcazioni di servizio;
 - l. l'acquisto di macchinari e attrezzature per impianti di acquacoltura e maricoltura e imbarcazioni asservite agli impianti di acquacoltura;
 - m. le spese per il miglioramento delle condizioni d'igiene e sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi di produzione, anche attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;
 - n. i lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all'interno delle imprese acquicole, compresi il riciclo dei rifiuti delle acque;
 - o. le opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori;
 - p. l'adeguamento dei mezzi alle esigenze aziendali (coibentazione/impianti frigoriferi);
 - q. l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati nei limiti del 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al 20% per operazioni a tutela dell'ambiente. Tale spesa è ammissibile purché gli immobili siano direttamente connessi alla finalità dell'operazione prevista e non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico;
 - r. le spese per impianti che producono energia da fonti rinnovabili per uso esclusivamente aziendale, nei limiti del 15% della spesa riconosciuta ammissibile;
 - s. le spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate

all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione (e.g. spese per la tenuta del C/C dedicato all'operazione, spese per consulenze tecniche e finanziarie, spese per consulenze legali, parcelle notarili, spese legate a perizie tecniche o finanziarie, spese per garanzie fideiussorie, spese per contabilità o audit, costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione, quali locazioni, utenze, carta, manutenzione attrezzature ufficio, personale amministrativo, etc.). Tali spese sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso e solo se costituiscono un costo effettivamente sostenuto;

- t. gli investimenti per l'installazione di impianti multitrofici integrati;
- u. gli investimenti per l'installazione di sistemi a ricircolo;
- v. lo sviluppo di progetti pilota;
- w. la sperimentazione di nuove tecnologie di allevamento off-shore e di sistemi di gestione e rilevamento open-sea;
- x. l'implementazione di metodi di produzione integrata;
- y. le opere murarie e impiantistiche strettamente afferenti al progetto;
- z. la conversione di allevamenti in policoltura;
- aa. l'adesione a sistemi di certificazione ambientale e di ecogestione (e.g. EMAS);
- bb. gli investimenti riguardanti le imbarcazioni di servizio utilizzate in acquacoltura e gli investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto nell'azienda quando tale commercio formi parte integrante dell'impresa di acquacoltura.

2.15 Le spese ammissibili di cui all'**articolo 36 "Aiuti per la conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica" del Reg. (UE) n. 1388/2014** possono riguardare indicativamente:

- a. gli investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- b. le consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
- c. la formazione del personale, esclusi i costi figurativi interni e i costi di trasferta del personale;
- d. le retribuzioni e gli oneri del personale dipendente;
- e. le spese inerenti agli studi di fattibilità che comprendono indagini, analisi preliminari (e.g. analisi chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici), progettazione, etc.;
- f. le spese per la costituzione di ATI/ATS;
- g. i viaggi e le trasferte del personale non amministrativo;
- h. le spese per lo sviluppo e l'introduzione di sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati;
- i. l'utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- j. i costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto, quali allestimenti, interpretariato, spazi pubblicitari, etc.);
- k. le spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione (e.g. spese per la tenuta del C/C dedicato all'operazione, spese per consulenze tecniche e finanziarie,

spese per consulenze legali, parcelle notarili, spese legate a perizie tecniche o finanziarie, spese per garanzie fideiussorie, spese per contabilità o audit, costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione, quali locazioni, utenze, carta, manutenzione attrezzature ufficio, personale amministrativo, etc.). Tali spese sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso e solo se costituiscono un costo effettivamente sostenuto.

- l. la costruzione e lo sviluppo del sistema di gestione ambientale (ISO14001 e EMAS);
- m. la costruzione di strutture afferenti al raggiungimento delle finalità previste dall'art. 53 del Regolamento (UE) n. 508/2014;
- n. le spese relative al conseguimento della certificazione biologica;
- o. l'ottenimento della prima certificazione del sistema di gestione ambientale o rinnovo da parte di organismi accreditati a fronte delle norme della serie ISO 14000 o del regolamento comunitario EMAS.

2.16 Le spese ammissibili di cui all'**articolo 39 "Aiuti per le misure relative alla salute e al benessere degli animali" del Reg. (UE) n. 1388/2014** possono riguardare indicativamente:

- a. le spese per lo sviluppo di buone pratiche in materia di biosicurezza o di salute e benessere degli animali;
- b. le spese per il miglioramento delle condizioni d'igiene e sanitarie e delle condizioni ambientali dei sistemi di produzione attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;
- c. i costi per la disinfezione secondo i protocolli di lavaggio per persone e automezzi;
- d. i costi gestionali per il carico/scarico del pesce;
- e. i costi per lo stoccaggio temporaneo degli animali morti e loro gestione;
- f. i costi per dispositivi atti ad impedire la risalita dei pesci selvatici;
- g. i costi per la derattizzazione;
- h. i costi per il controllo delle malattie (analisi, test, monitoraggio, etc.);
- i. i costi per l'eradicazione delle malattie (impianti di isolamento in acque immuni dall'agente patogeno, etc.);
- j. i costi per la costituzione e funzionamento di gruppi di difesa sanitaria;
- k. gli investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- l. gli studi veterinari o farmaceutici;
- m. le consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
- n. le retribuzioni e gli oneri del personale dipendente;
- o. le spese relative agli studi di fattibilità che comprendono indagini, analisi preliminari, progettazione, etc.;
- p. le spese per la costituzione di ATI/ATS;
- q. i viaggi e le trasferte del personale non amministrativo;
- r. l'acquisto di specie acquicole per allevamento di Organismi non Geneticamente Modificati;
- s. le spese per lo sviluppo e l'introduzione di prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati;
- t. le spese per lo sviluppo e l'introduzione di sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati;
- u. l'utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;

- v. i costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto, quali allestimenti, interpretariato, spazi pubblicitari, etc.);
- w. l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati nei limiti del 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al 20% per operazioni a tutela dell'ambiente. Tale spesa è ammissibile purché gli immobili siano direttamente connessi alla finalità dell'operazione prevista e non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico;
- n. le spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione (e.g. spese per la tenuta del C/C dedicato all'operazione, spese per consulenze tecniche e finanziarie, spese per consulenze legali, parcelle notarili, spese legate a perizie tecniche o finanziarie, spese per garanzie fideiussorie, spese per contabilità o audit, costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione, quali locazioni, utenze, carta, manutenzione attrezzature ufficio, personale amministrativo, etc.). Tali spese sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso e solo se costituiscono un costo effettivamente sostenuto.

3. Condizioni di ammissibilità delle spese per gli interventi di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A al Decreto.

Le spese relative agli investimenti di cui alla Tabella 2 (*Aiuti agli investimenti per la trasformazione di prodotti ittici*) dell'Allegato A al *Decreto*, fermo restando quanto ivi indicato, sono ammissibili se riferite all'acquisto di beni materiali o immateriali connessi ad investimenti per la trasformazione dei prodotti alieutici e dell'acquacoltura finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione dell'impatto sull'ambiente, nonché al miglioramento della sicurezza, dell'igiene e delle condizioni di lavoro. L'intensità dell'aiuto pubblico è pari al 50% della spesa totale ammissibile³. Tuttavia, tale intensità è compresa tra il 50% e il 100 %⁴ della spesa totale ammissibile quando l'intervento soddisfa tutti i criteri seguenti:

- i interesse collettivo;
- ii beneficiario collettivo;
- iii elementi innovativi, se del caso, a livello locale.

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, acquisto attrezzature e/o ammodernamenti, dispositivi di sicurezza, adeguamenti strutturali, etc.).

Per la tipologia di intervento di cui alla Tabella 2 non sono ammesse le seguenti spese:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;

³ Cfr. art. 95, co. 1 del Regolamento (UE) n. 508/2014.

⁴ Cfr. art. 95, co. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 508/2014.

- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi e attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture che non contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dell'operazione;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni dei prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, etc.);
- spese relative ad opere in subappalto per operazioni diverse da quelle realizzate da enti pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari), a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese afferenti ad operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

La Tabella 2 (*Aiuti agli investimenti per la trasformazione di prodotti ittici*) dell'Allegato A al Decreto si riferisce alla tipologia di investimento nelle imprese ittiche di cui all'art. 42 del Regolamento (UE) n. 1388/2014.

3.1 Le spese ammissibili di cui all'articolo 42 “**Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura**” del Reg. (UE) n. 1388/2014 possono riguardare indicativamente:

- con riferimento all'**art. 69, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014**:
 - a. l'acquisto e l'installazione di sistemi di raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti;
 - b. i generatori a efficienza energetica alimentati, ad esempio, a idrogeno o a gas naturale;
 - c. gli investimenti per l'introduzione/ammodernamento di impianti ad energia rinnovabile, quali pannelli solari, econometri, sistemi di gestione dell'energia e sistemi di monitoraggio.
- in merito all'**art. 69, par. 1, lett. b) del Reg. (UE) n. 508/2014**, a condizione che gli investimenti che beneficiano del sostegno vadano al di là dei requisiti previsti dal diritto unionale o nazionale, i costi riguardanti:
 - a. i segnali di soccorso;
 - b. le apparecchiature antincendio, quali allarmi, estintori, coperte antifiamma, rivelatori d'incendio e di fumo, respiratori, porte tagliafuoco;
 - c. i rilevatori di gas e sistemi d'allarme antigas;
 - d. le protezioni sulle macchine, quali verricelli, etc.;
 - e. l'illuminazione di emergenza;
 - f. le videocamere e gli schermi di sicurezza;
 - g. l'acquisto e l'installazione di cassette di pronto soccorso;
 - h. l'acquisto di medicinali e dispositivi per cure urgenti;
 - i. la dotazione di guide e manuali per migliorare la salute sui luoghi di lavoro, compresi software derivanti da analisi e valutazione dei rischi, al fine di individuare i rischi che incombono sui luoghi di lavoro e di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;
 - j. i servizi igienico-sanitari, quali gabinetti e lavabi;
 - k. gli attrezzi per la pulizia ai fini del mantenimento delle condizioni igieniche nei luoghi di lavoro;
 - l. le attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti;
 - m. le vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo;
 - n. i dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;
 - o. gli abiti da lavoro ed equipaggiamento di sicurezza, quali calzature di sicurezza impermeabili, dispositivi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi, o equipaggiamento protettivo anti-caduta;
 - p. i segnali di emergenza e di allarme di sicurezza.
- in relazione all'**art. 69, par. 1, lett. c), d), e), f) del Reg. (UE) n. 508/2014**, le spese concernenti:
 - a. i macchinari e le attrezzature per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti/sottoprodotti;
 - b. i macchinari e le attrezzature per l'etichettatura;
 - c. l'adeguamento/ampliamento dei fabbricati esistenti;
 - d. le nuove costruzioni limitatamente all'area del sito produttivo;
 - e. i servizi e le tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware.
- sono, altresì, ritenute ammissibili le spese relative a:
 - a. l'acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto dei prodotti ittici connesso alle attività degli impianti per la commercializzazione all'ingrosso (e.g. spese per la fornitura e la posa

- in opera di cassoni coibentati, spese strettamente inerenti all'acquisto dei sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti ittici esclusa la motrice (autoveicolo e autocarro), spese per l'acquisto di un automezzo dotato di coibentazione e gruppo frigorifero non amovibili dalla motrice, etc.);
- b. l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati nei limiti del 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al 20% per operazioni a tutela dell'ambiente. Tale spesa è ammissibile purché gli immobili siano direttamente connessi alla finalità dell'operazione prevista e non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico;
- c. le spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione (e.g. spese per la tenuta del C/C dedicato all'operazione, spese per consulenze tecniche e finanziarie, spese per consulenze legali, parcelle notarili, spese legate a perizie tecniche o finanziarie, spese per garanzie fideiussorie, spese per contabilità o audit, costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione, quali locazioni, utenze, carta, manutenzione attrezzature ufficio, personale amministrativo, etc.). Tali spese sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso e solo se costituiscono un costo effettivamente sostenuto.

4. Condizioni di ammissibilità delle spese per gli interventi di cui alla Tabella 3 dell'Allegato A al Decreto.

Le spese relative agli investimenti di cui alla Tabella 3 (*Aiuto agli investimenti per la commercializzazione dei prodotti ittici, per la partecipazione dei produttori di prodotti ittici ai regimi di qualità e per la realizzazione di campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili*) dell'Allegato A al Decreto, fermo restando quanto ivi indicato, sono ammissibili se si riferiscono alla promozione della qualità e del valore aggiunto delle produzioni ittiche attraverso la tracciabilità, la certificazione, la commercializzazione e le campagne di comunicazione relative ai settori della pesca e dell'acquacoltura. L'intensità dell'aiuto pubblico è pari al 50% della spesa totale ammissibile⁵. Tuttavia, tale intensità è compresa tra il 50% e il 100%⁶ della spesa totale ammissibile quando l'intervento soddisfa tutti i criteri seguenti:

- i interesse collettivo;
- ii beneficiario collettivo;
- iii elementi innovativi, se del caso, a livello locale.

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (e.g. riunioni, convegni, seminari, conferenze, workshop, show cooking e degustazione di prodotti ittici, percorsi di gusto, corsi di cucina con degustazione, attività ludico-didattiche creative, piattaforme web, indagini e ricerche di mercato, fiere e manifestazioni).

⁵ Cfr. art. 95, co. 1 del Regolamento (UE) n. 508/2014.

⁶ Cfr. art. 95, co. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 508/2014.

Per la tipologia di intervento di cui alla Tabella 3 non sono ammesse le seguenti spese:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi e attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni;
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti forniti da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni di prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, etc.);
- spese relative ad opere in subappalto per operazioni diverse da quelle realizzate da enti pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari), a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale.

La Tabella 3 (*Investimenti per la commercializzazione di prodotti ittici, per la partecipazione dei produttori di prodotti ittici ai regimi di qualità e per la realizzazione di campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili*) dell'Allegato A al Decreto si riferisce alle tipologie di investimenti nelle imprese ittiche di cui all'art. 41 del Regolamento (UE) n. 1388/2014.

4.1 Le spese ammissibili di cui all'**articolo 41 "Aiuti alle misure di commercializzazione" del Reg. (UE) n. 1388/2014** possono riguardare indicativamente:

- a. l'affitto di beni immobili e spazi espositivi (e.g. strutture teatrali per rappresentazioni di spettacoli sul tema della pesca e dell'acquacoltura e/o luoghi ricreativi per bambini, quali ludoteche o anche sale cinematografiche, luoghi di interesse storico-culturale-ambientale, etc.);
- b. il noleggio di spazi e di stand espositivi attrezzati nel circuito delle fiere e degli eventi in generale, incluse le attività di progettazione, allestimento e brandizzazione delle aree;
- c. il noleggio di attrezzature tecniche e informatiche (e.g. videoproiettori, telecamere, microfoni, etc.);
- d. la partecipazione e/o la realizzazione di show cooking con noleggio di piastre e di tutte le attrezzature funzionali alla sua realizzazione, nonché l'acquisto di prodotti ittici e agroalimentari in abbinamento al fine di integrare i percorsi di degustazione;
- e. il noleggio di beni mobili (e.g. food truck, truck, automobili, aereomobili, etc.) utilizzati esclusivamente per la realizzazione dell'operazione;
- f. l'ideazione e la realizzazione di loghi, logotipi e pittogrammi per la produzione dei materiali informativi e promozionali, siano essi cartacei che multimediali;
- g. l'ideazione, la progettazione e la realizzazione grafica di stand fieristici e/o aree espositive promozionali, inclusa la personalizzazione di pareti, desk, totem;
- h. la realizzazione e la stampa/ristampa dei materiali promozionali cartacei (e.g. opuscoli, dépliant, guide e/o in generale tutte le produzioni tipografiche destinate alla diffusione della conoscenza sui prodotti ittici);
- i. l'ideazione, la realizzazione e la gestione di siti e portali web, anche di e-commerce;
- j. le agenzie pubblicitarie per la progettazione e la gestione di piani di promozione, comunicazione e marketing;
- k. l'ideazione di storyboard e storytelling per la progettazione e produzione di spot/video/documentari/filmati audio-video promozionali;
- l. l'ideazione e realizzazione di indagini e ricerche di mercato nelle sue diverse fasi;
- m. i servizi di ufficio stampa con la redazione di comunicati e/o promoredazionali da veicolare su tutte le testate giornalistiche;
- n. lo sviluppo di software destinati alla comunicazione integrata destinata a favorire la conoscenza dei prodotti ittici e dunque la commercializzazione;
- o. i servizi di organizzazione di manifestazioni fieristiche;
- p. gadget e/o kit promozionali (e.g. penne, pen drive, cartelline, welcome bag, etc.);
- q. rimborso spese per le missioni (vitto, alloggio e trasporto) agli esperti e ai tecnici del settore, solo esclusivamente in caso di partecipazione a convegni, workshop, seminari, riunioni, conferenze, mostre espositive, show cooking, fiere ed eventi promozionali sui prodotti ittici;
- r. il servizio transfer, anche con navette, per spostamenti nel luogo di realizzazione dell'evento;
- s. le spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione (e.g. spese per la tenuta del C/C dedicato all'operazione, spese per consulenze tecniche e finanziarie, spese per consulenze legali, parcelle notarili, spese legate a perizie tecniche o finanziarie, spese per garanzie fideiussorie, spese per contabilità o audit, costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione, quali locazioni, utenze, carta, manutenzione attrezzature

ufficio, personale amministrativo, etc.). Tali spese sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso e solo se costituiscono un costo effettivamente sostenuto.

5. Condizioni di ammissibilità delle spese per gli interventi di cui alla Tabella 4 dell'Allegato A al Decreto.

Le spese afferenti agli investimenti di cui alla Tabella 4 (*Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura*) dell'Allegato A al *Decreto* sono ammissibili solo se sono rispettate le condizioni di sostegno stabilite dall'art. 30 del Regolamento (UE) n. 651/2014, le quali sono riportate all'interno del medesimo Allegato A. L'intensità dell'aiuto pubblico non supera il 100% della spesa totale ammissibile⁷.

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (e.g. gli stipendi dei ricercatori e di altro personale qualificato, costi di viaggio, etc.);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (e.g. acquisto di immobili, attrezzature, brevetti, licenze, etc.).

Per la tipologia di intervento di cui alla Tabella 4 non sono ammesse le seguenti spese:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi e attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture che non contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dell'operazione;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;

⁷ Cfr. art. 30, co. 7 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni dei prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, etc.);
- spese relative ad opere in subappalto per operazioni diverse da quelle realizzate da enti pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari), a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese afferenti ad operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

La Tabella 4 (*Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura*) dell'Allegato A al *Decreto* si riferisce alla tipologia di investimento di cui all'art. 30 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

5.1 Le spese ammissibili di cui all'**articolo 30 "Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura" del Reg. (UE) n. 651/2014** rientrano nelle seguenti categorie⁸:

- a. spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
- b. costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
- c. costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
- d. costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
- e. spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

⁸ Cfr. art. 25, co. 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

ALLEGATO A
CONTRATTI DI FILIERA SETTORE ITTICO
TIPOLOGIE DI INTERVENTI E INTENSITA' DI AIUTO

Tabella 1 Aiuti agli investimenti nelle imprese di pesca e acquacoltura connessi con l'Attività produttiva

L'investimento riguarda attivi materiali o immateriali connessi con l'attività produttiva. L'investimento è realizzato nelle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura da uno o più beneficiari e riguarda un bene materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari.

Investimenti nelle imprese di pesca connessi con l'attività produttiva			
Reg. (UE) 1388/2014	Tipologia di investimento	<i>beneficiario</i>	<i>Int. Aiuto¹</i>
<i>Articolo 13</i>	Aiuti all'innovazione ²	<i>PMI</i>	<i>50%¹</i>
Investimenti volti a sviluppare o introdurre prodotti e attrezzature nuovi o sostanzialmente migliorati, processi e tecniche nuovi o migliorati, e sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati, compreso a livello della trasformazione e della commercializzazione. Gli interventi finanziati sono svolti da o in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro o dall'Unione. Tale organismo scientifico o tecnico ne convalida i risultati.			
<i>Articolo 17</i>	Aiuti per la diversificazione e le nuove forme di reddito ³	<i>PMI</i>	<i>50%¹</i>
Investimenti che contribuiscono alla diversificazione del reddito dei pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari, compresi investimenti a bordo, turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali legati alla pesca e attività pedagogiche relative alla pesca			
<i>Articolo 19</i>	Aiuti per la promozione della salute e della sicurezza ⁴	<i>PMI</i>	<i>50%¹</i>
Investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature volti a migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, a condizione che tali investimenti vadano al di là dei requisiti imposti dal diritto dell'Unione o nazionale.			
<i>Articolo 24</i>	Aiuti per l'innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine ⁵	<i>PMI</i>	<i>50%¹</i>
Interventi volti a sviluppare o introdurre nuove conoscenze tecniche o organizzative che riducano l'impatto delle attività di pesca sull'ambiente, comprese tecniche di cattura più efficaci e maggiore selettività degli attrezzi da pesca, o che riescano a conseguire un uso più sostenibile delle risorse biologiche marine vive e la coesistenza con i predatori protetti. Gli interventi finanziati a norma del			

¹ Potrà essere applicata un'intensità dell'aiuto pubblico compresa tra il 50 % e il 100 % della spesa totale ammissibile quando l'intervento soddisfa tutti i criteri seguenti:

- i) interesse collettivo;
- ii) beneficiario collettivo;
- iii) elementi innovativi, se del caso, a livello locale.

² Gli aiuti a favore dell'innovazione del settore della pesca devono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 508/2014.

³ Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui all'art. 25, parr. 1 e 2, ed all'art. 30 del Reg. (UE) n.508/2014.

⁴ Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui all'art. 25, parr. 1 e 2, e all'art. 32 del Reg. (UE) n. 508/2014 e le condizioni di cui agli atti delegati adottati sulla base dell'articolo 32, paragrafo 4 dello stesso regolamento;

⁵ Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui all'art. 25, parr. 1 e 2, ed all'art. 39 del Reg. (UE) n.508/2014.

CONTRATTI DI FILIERA SETTORE PESCA
TIPOLOGIE DI INTERVENTI E INTENSITA' DI AIUTO

presente articolo sono svolti da o in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico, riconosciuto dallo Stato membro, che ne convalidi i risultati			
<i>Articolo 26</i>	Aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici ⁶	<i>PMI</i>	<i>50%¹</i>
Investimenti destinati ad attrezzature o a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci. Sono altresì ammissibili investimenti destinati ad attrezzi da pesca a condizione che non ne pregiudichino la selettività; audit e regimi di efficienza energetica; studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione degli scafi sull'efficienza energetica dei pescherecci.			
<i>Articolo 27</i>	Aiuti intesi a promuovere il valore aggiunto, la qualità dei prodotti e l'utilizzo delle catture indesiderate ⁷	<i>PMI</i>	<i>50%¹</i>
Investimenti che valorizzino i prodotti della pesca, in particolare consentendo ai pescatori di provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta delle proprie catture; investimenti innovativi a bordo che migliorino la qualità dei prodotti della pesca.			
<i>Articolo 28</i>	Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca ⁸	<i>PMI</i>	<i>50%¹</i>
Investimenti volti a migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per la vendita all'asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini. Al fine di migliorare la sicurezza dei pescatori, sono ammissibili gli investimenti finalizzati alla costruzione o all'ammodernamento di piccoli ripari di pesca. Il sostegno non può essere concesso per la costruzione di nuovi porti, nuovi siti di sbarco o nuove sale per la vendita all'asta.			

⁶ Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui all'art. 25, parr. 1 e 2, ed all'art. 41 del Reg. (UE) n.508/2014, e le condizioni di cui agli atti delegati adottati sulla base dell'art. 41, par. 10, del Reg. (UE) n.508/2014.

⁷ Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui all'art. 25, parr. 1 e 2, ed all'art. 42 del Reg. (UE) n.508/2014.

⁸ Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui all'art. 25, parr. 1 e 2, ed all'art. 43 del Reg. (UE) n.508/2014.

CONTRATTI DI FILIERA SETTORE PESCA
TIPOLOGIE DI INTERVENTI E INTENSITA' DI AIUTO

Investimenti nelle imprese di acquacoltura connessi con l'attività produttiva			
Reg. (UE) 1388/2014	Tipologia di investimento	<i>beneficiario</i>	<i>Int. Aiuto</i>
Articolo 30	Aiuti per l'innovazione nel settore dell'acquacoltura ⁹	<i>PMI</i>	<i>50%¹</i>
<p>Si tratta di interventi volti a:</p> <p>a) sviluppare conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese acquicole, che, in particolare, riducono l'impatto sull'ambiente, la dipendenza dalla farina di pesce e dall'olio di pesce, favoriscono un uso sostenibile delle risorse in acquacoltura o facilitano l'applicazione di nuovi metodi di produzione sostenibili;</p> <p>b) sviluppare o introdurre sul mercato nuove specie acquicole con un buon potenziale di mercato, prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati, processi nuovi o migliorati o sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati;</p> <p>c) esplorare la fattibilità tecnica o economica di prodotti o processi innovativi.</p> <p>Gli interventi sono svolti da o in collaborazione con organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti dal diritto nazionale dello Stato membro, che ne convalidano i risultati.</p>			
Articolo 31	Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura ¹⁰	<i>PMI</i>	<i>50%¹</i>
<p>a) investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura;</p> <p>b) investimenti per la diversificazione della produzione dell'acquacoltura e delle specie allevate;</p> <p>c) investimenti per l'ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura;</p> <p>d) interventi di miglioramento e ammodernamento connessi alla salute e al benessere degli animali, compreso l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;</p> <p>e) investimenti per la riduzione dell'impatto negativo o l'accentuazione degli effetti positivi sull'ambiente, nonché l'uso più efficiente delle risorse;</p> <p>f) investimenti destinati a migliorare la qualità o ad aggiungere valore ai prodotti dell'acquacoltura;</p> <p>g) investimenti per il recupero di stagni o lagune di acquacoltura esistenti tramite la rimozione del limo o investimenti volti a impedire l'accumulo di quest'ultimo;</p> <p>h) investimenti per la diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari;</p> <p>i) investimenti volti all'ottenimento di una considerevole riduzione nell'impatto delle imprese acquicole sull'utilizzo e sulla qualità delle acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo utilizzato d'acqua o di sostanze chimiche, antibiotici e altri medicinali o il miglioramento della qualità delle acque in uscita, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica;</p>			

⁹ Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui agli artt. 46 e 47 del Reg. (UE) n.508/2014.

¹⁰ Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui agli artt. 46 e 48 del Reg. (UE) n.508/2014.

CONTRATTI DI FILIERA SETTORE PESCA
TIPOLOGIE DI INTERVENTI E INTENSITA' DI AIUTO

- j) investimenti per la promozione dei sistemi di acquacoltura a circuito chiuso in cui l'allevamento dei prodotti acquicoli avviene in sistemi chiusi a ricircolo che riducono al minimo l'utilizzo di acqua;
- k) investimenti per l'aumento dell'efficienza energetica e la promozione della conversione delle imprese acquicole verso fonti rinnovabili di energia.

L'aiuto per gli interventi di cui alla lettera h), è concesso alle imprese acquicole solo se le attività complementari rappresentano attività acquicole chiave dell'impresa, compresi il turismo legato alla pesca sportiva, i servizi ambientali legati all'acquacoltura o le attività pedagogiche relative all'acquacoltura

Gli investimenti devono essere mantenuti per almeno 5 anni dopo la data del loro completamento, altrimenti gli aiuti dovranno essere rimborsati.

Reg. (UE) 1388/2014	Tipologia di investimento	<i>beneficiario</i>	<i>Int. Aiuto</i>
<i>Articolo 36</i>	Aiuti per la conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica ¹¹	<i>PMI</i>	<i>50%¹</i>

a) Investimenti per la conversione dei metodi di produzione acquicola convenzionali verso l'acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e conformemente al regolamento (UE) n. 2021/1165 della Commissione;

b) investimenti per la partecipazione ai sistemi di ecogestione e audit dell'Unione (EMAS) istituiti dal regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il sostegno è concesso esclusivamente ai beneficiari che si impegnano ad aderire all'EMAS per un minimo di tre anni o a rispettare i requisiti della produzione biologica per un minimo di cinque anni. Il sostegno è concesso sotto forma di compensazione per un massimo di tre anni durante il periodo di conversione dell'impresa verso la produzione biologica o nel corso della preparazione per la partecipazione all'EMAS.

<i>Articolo 39</i>	Aiuti per le misure relative alla salute e al benessere degli animali ¹²	<i>PMI</i>	<i>50%¹</i>
--------------------	---	------------	------------------------

a) i costi per il controllo e l'eradicazione delle malattie nel settore dell'acquacoltura conformemente alla decisione 2009/470/CE del Consiglio, compresi i costi operativi che devono essere sostenuti per adempiere gli obblighi inerenti a un piano di eradicazione;

b) lo sviluppo di buone pratiche o codici di condotta generali e specifici per singole specie sulle esigenze in materia di biosicurezza o di salute e benessere degli animali in acquacoltura;

c) le iniziative volte a ridurre la dipendenza dell'acquacoltura dai farmaci veterinari;

d) studi veterinari o farmaceutici e diffusione e scambio di informazioni e di buone pratiche sulle malattie veterinarie nel settore dell'acquacoltura allo scopo di promuovere un uso adeguato dei farmaci veterinari;

e) la costituzione e il funzionamento dei gruppi di difesa sanitaria nel settore dell'acquacoltura riconosciuti dagli Stati membri;

f) la compensazione dei molluschicoltori per la sospensione temporanea delle loro attività a causa di

¹¹ Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui agli artt. 46 e 53 del Reg. (UE) n.508/2014.

¹² Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui agli artt. 46 e 56 del Reg. (UE) n.508/2014.

CONTRATTI DI FILIERA SETTORE PESCA
TIPOLOGIE DI INTERVENTI E INTENSITA' DI AIUTO

una mortalità di massa eccezionale, se il tasso di mortalità supera il 20 % o se la perdita dovuta alla sospensione dell'attività supera il 35 % del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l'anno in cui le attività sono state sospese.

2. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera d) non può essere concesso per l'acquisto di farmaci veterinari.

3. I risultati degli studi finanziati a norma del paragrafo 1, lettera d), devono essere adeguatamente riportati in relazioni e pubblicizzati da parte dello Stato membro a norma dell'articolo 119.

4. Il sostegno può essere altresì concesso a organismi di diritto pubblico.

ALLEGATO A
CONTRATTI DI FILIERA SETTORE ITTICO
TIPOLOGIE DI INTERVENTI E INTENSITA' DI AIUTO

Tabella 2 Aiuti agli investimenti per la trasformazione di prodotti ittici

Investimenti per la trasformazione di prodotti ittici			
Reg. (UE) 1388/2014	Tipologia di investimento	<i>beneficiario</i>	<i>Int. Aiuto</i>
<i>Articolo 42</i>	Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ¹	<i>PMI</i>	<i>50%¹</i>
<p>Gli investimenti nella trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono volti a:</p> <p>a) risparmiare energia o a ridurre l'impatto sull'ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti;</p> <p>b) migliorare la sicurezza, l'igiene, la salute e le condizioni di lavoro;</p> <p>c) sostenere la trasformazione delle catture di pesce commerciale che non possono essere destinate al consumo umano;</p> <p>d) riferirsi alla trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione principali;</p> <p>e) riferirsi alla trasformazione di prodotti dell'acquacoltura biologica conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 834/2007;</p> <p>f) che portano a prodotti nuovi o migliorati, a processi nuovi o migliorati o a sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati.</p> <p>Gli investimenti devono essere mantenuti per almeno 5 anni dopo la data del loro completamento, altrimenti gli aiuti dovranno essere rimborsati.</p>			

¹Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui all'art. 69 del Reg. (UE) n.508/2014

ALLEGATO A
CONTRATTI DI FILIERA SETTORE ITTICO
TIPOLOGIE DI INTERVENTI E INTENSITA' DI AIUTO

Tabella 3 Aiuto agli investimenti per la commercializzazione dei prodotti ittici, per la partecipazione dei produttori di prodotti ittici ai regimi di qualità e per la realizzazione di campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili.

Investimenti per la commercializzazione di prodotti ittici, per la partecipazione dei produttori di prodotti ittici ai regimi di qualità e per la realizzazione di campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili			
Reg. (UE) 1388/2014	Tipologia di investimento	<i>beneficiario</i>	<i>Int. Aiuto</i>
<i>Articolo 41</i>	Aiuti alle misure di commercializzazione ¹	<i>PMI</i>	<i>50%¹</i>
<p>Le misure a favore della commercializzazione per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura contribuiscono a:</p> <p>a) trovare nuovi mercati e migliorare le condizioni per l'immissione sul mercato dei prodotti alieutici e acquicoli,</p> <p>b) promuovere la qualità e il valore aggiunto;</p> <p>c) alla trasparenza della produzione e dei mercati e a svolgere indagini di mercato e studi sulla dipendenza dell'Unione dalle importazioni;</p> <p>d) alla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e, se del caso, allo sviluppo di un marchio dell'Unione di qualità ecologica (ecolabel) per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013;</p> <p>e) redigere contratti-tipo per le PMI compatibili con il diritto dell'Unione;</p> <p>f) realizzare campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili.</p> <p>Gli interventi possono includere le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione nell'ambito della catena di approvvigionamento. Gli interventi di cui alla lettera f), non sono orientati verso denominazioni commerciali.</p> <p>Gli investimenti devono essere mantenuti per almeno 5 anni dopo la data del loro completamento, altrimenti gli aiuti dovranno essere rimborsati.</p>			

¹ Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui all'art. 68 del Reg. (UE) n.508/2014.

ALLEGATO A
CONTRATTI DI FILIERA SETTORE ITTICO
TIPOLOGIE DI INTERVENTI E INTENSITA' DI AIUTO

Tabella 4 Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014.

Reg. (UE) 651/2014	Tipologia di investimento	beneficiario	Int. aiuto
<i>Articolo 30</i>	Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura	<i>Organismo di ricerca</i>	<i>100%</i>
<p>Sono ammissibili all'aiuto¹:</p> <p>a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;</p> <p>b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati</p> <p>c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;</p> <p>d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;</p> <p>e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.</p>			

¹ Purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- Il progetto sovvenzionato è di interesse per tutte le imprese di un particolare settore o sottosectore interessato.
- Prima della data di avvio del progetto sovvenzionato, le seguenti informazioni sono pubblicate su Internet: a) la conferma dell'attuazione del progetto; b) gli obiettivi del progetto; c) la data di pubblicazione approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo del sito web su cui sono pubblicati; d) un riferimento al fatto che i risultati del progetto saranno disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nel particolare settore o sottosectore interessato.
- I risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione su Internet dalla data di fine del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fine del progetto sovvenzionato.
- Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza e non è prevista la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.